



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Per copia conforme
IL CAPO SEGRETERIA
Lgt. Francesco D'ANTONIO

Il Ministro della Difesa

- VISTA la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo» (di seguito "legge"), e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, il quale prevede che le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare, l'articolo 1475, comma 2, il quale prevede che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze;
- VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari;
- VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge n. 46 del 2022, che, nel disciplinare le cariche elettive delle associazioni, prevede, tra l'altro, che le stesse possano essere ricoperte, oltre che da militari in servizio effettivo, anche da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa;
- VISTO l'articolo 1, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che non possono aderire alle associazioni di cui alla medesima legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi;
- VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge n. 46 del 2022, che, nel disciplinare la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, prevede, tra l'altro, il deposito dello statuto presso il Ministero della difesa e l'iscrizione in apposito albo, ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7 della medesima legge;
- VISTO l'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal medesimo articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza

- relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
- VISTO l'articolo 7, comma 2, primo periodo, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che, per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statuari.
- VISTO l'articolo 7, comma 3, primo periodo, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che la delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre;
- VISTO l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che la revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2010, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato "cedolino unico"», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 293 del 16 dicembre 2010;
- VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- RAVVISATA l'esigenza di disciplinare le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate dai rispettivi iscritti;

DECRETA

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente decreto disciplina le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sindacali mensili sulla retribuzione operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate dai rispettivi iscritti.

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "legge", la legge 28 aprile 2022, n. 46;
- b) "associazione", l'associazione professionale a carattere sindacale per singola Forza armata o Arma dei carabinieri o interforze, prevista dall'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge, nell'apposito albo istituito presso il Ministero della difesa;
- c) "iscritti", i militari delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri in servizio e in ausiliaria iscritti a un'associazione in base al combinato disposto dell'articolo 1, commi 2 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, della legge;



- d) "contributo sindacale", il contributo che gli iscritti corrispondono, nelle forme previste dall'articolo 7 della legge, all'associazione a cui aderiscono, nella misura stabilita dagli organi statutari della medesima associazione;
- e) "delega", la delega che l'iscritto rilascia per la riscossione di una quota mensile della retribuzione o del trattamento pensionistico a favore dell'associazione a cui aderisce, nella misura stabilita dai competenti organi statutari della medesima associazione, ai fini della corresponsione del contributo sindacale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge;
- f) "Sistema NoiPA", la piattaforma realizzata dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle Amministrazioni pubbliche.

Art. 3


Delega per la riscossione del contributo sindacale

1. Gli iscritti rilasciano la delega in forma scritta, secondo il modello predisposto dall'associazione a cui aderiscono, contenente comunque le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi dell'iscritto (grado, nome, cognome, codice fiscale, Forza armata di appartenenza, sede di servizio ovvero posizione di ausiliaria);
 - b) denominazione, sede legale e codice fiscale dell'associazione beneficiaria;
 - c) importo della trattenuta sindacale, in misura fissa ovvero in misura percentuale con l'indicazione delle voci della retribuzione o del trattamento pensionistico da considerare, al netto delle ritenute fiscali e contributive, ai fini del calcolo, precisando se la trattenuta deve essere applicata su 12 o 13 mensilità;
 - d) richiamo espresso alle disposizioni dell'articolo 7, comma 3, della legge, riguardanti la validità della delega;
 - e) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
2. La delega di cui al comma 1, è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'associazione all'articolazione amministrativa individuata dalla Forza armata ovvero dall'Arma dei carabinieri.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della legge, è ammessa un'unica delega su una singola retribuzione o trattamento pensionistico. Una nuova delega, riferita ad altra associazione, sulla medesima retribuzione o trattamento pensionistico produce effetti previa revoca di quella precedente nei termini indicati dall'articolo 7, comma 3, della legge.
4. La revoca della delega è trasmessa in forma scritta, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, a cura dell'interessato all'articolazione amministrativa individuata dalla Forza armata ovvero dall'Arma dei carabinieri e all'associazione.
5. Il transito del personale nell'ausiliaria determina la cessazione di efficacia della delega, la quale può essere rinnovata in riferimento alla nuova posizione di stato e deve essere comunicata secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.
6. Il collocamento del personale nella riserva o in congedo assoluto determina la cessazione di efficacia della delega, la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge, non può essere rinnovata.
7. In caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge, le deleghe rilasciate dai relativi iscritti cessano di avere efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la cancellazione.

Art. 4

Modalità di versamento del contributo sindacale

1. Per gli iscritti in servizio, le Forze armate, in base alle deleghe rilasciate, effettuano le trattenute mensili sulla retribuzione e il conseguente versamento su un unico conto corrente bancario o postale intestato all'associazione beneficiaria tramite la piattaforma NoiPA.



2. Ai fini della riscossione del contributo sindacale di cui al comma 1, le associazioni si accreditano al "Sistema NoiPA" e acquisiscono il codice meccanografico che è tempestivamente comunicato alle articolazioni amministrative individuate dalle Forze armate.

3. Per gli iscritti in ausiliaria, in base alle deleghe rilasciate, le Forze armate effettuano le trattenute mensili sul trattamento pensionistico e il conseguente versamento su un unico conto corrente bancario o postale intestato all'associazione beneficiaria tramite le articolazioni amministrative individuate dalle medesime Forze armate.

4. Per gli iscritti in servizio e in ausiliaria, in base alle deleghe rilasciate, l'Arma dei carabinieri effettua le trattenute mensili sulla retribuzione ovvero sul trattamento pensionistico e il conseguente versamento su un unico conto corrente bancario o postale intestato all'associazione beneficiaria tramite il Centro nazionale amministrativo, avvalendosi degli appositi applicativi informatici.

5. Le trattenute di cui ai commi 1, 3 e 4 sono effettuate contestualmente alla corresponsione mensile della retribuzione del personale in servizio o del trattamento pensionistico del personale in ausiliaria. Il relativo versamento è effettuato entro il mese di riferimento.

6. Contestualmente all'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 3 e 4, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione e trattamento dei dati personali, le articolazioni amministrative individuate dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri trasmettono, tramite posta elettronica certificata, a ciascuna associazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata da essa comunicato, le relative distinte riguardanti i loro iscritti.

7. Le coordinate del conto corrente di cui ai commi 1, 3 e 4, e le eventuali variazioni, sono comunicate, tramite posta elettronica certificata, dall'associazione interessata alle articolazioni amministrative individuate dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri, nonché al "Sistema NoiPA".

Art. 5

Disposizioni finali

1. Le articolazioni amministrative di cui agli articoli 3 e 4 sono rese note mediante pubblicazione nel sito *internet* della Forza armata di riferimento ovvero dell'Arma dei carabinieri.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li **26 LUG. 2022**

IL MINISTRO



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

* Per copia conforme
IL CAPO SEGRETERIA
Lgt. Francesco D'ANTONIO

